

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 21-6423

Applicazione D.P.R. 16.4.2013 n. 68 concernente "Regolamento recante modifiche all'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 in materia di Commissioni Mediche Locali" - Prescrizioni a parziale modifica D.G.R. n. 30-11748 del 16 febbraio 2004.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

L'art. 11, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 9.2.2012 n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35, ha modificato l'art. 119, comma 4 del D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuovo Codice della Strada" prevedendo che le Commissioni Mediche Locali siano costituite dai competenti Organi regionali e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono, altresì alla nomina dei rispettivi Presidenti.

Il comma 4 del citato articolo 11, demandava al Governo il compito di provvedere alle conseguenti modifiche dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Al fine di ottemperare alla citata, ultima, disposizione normativa, è stato emanato il D.P.R. 16.4.2013 n. 68, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 18.6.2013, che, modificando le previsioni in materia di Commissioni Mediche Locali (CML) di cui al citato art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, si coordina con le finalità in materia di semplificazione delle procedure afferenti la costituzione delle Commissioni Mediche Locali e nomina dei rispettivi Presidenti con attribuzione dei relativi poteri in capo alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, soggetti costituzionalmente competenti in materia di sanità.

Preso atto del D.M. 27.12.1994 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha determinato i diritti dovuti dagli utenti, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 23.9.1976 n. 995, per le operazioni di competenza delle allora Commissioni Mediche provinciali e delle quote da destinare alle spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti ed i rimborsi spettanti ai componenti delle Commissioni medesime.

Preso atto altresì, del successivo D.M. 14.9.98, di modifica del D.M. 27.12.1994, in forza del quale, pur rimanendo invariati sia l'ammontare dei diritti a carico degli utenti, sia l'utilizzazione dei diritti stessi, vengono modificate le competenze in materia di erogazione dei compensi ai componenti delle commissioni mediche, all'uopo stabilendo all'art. 2: "*Gli importi di cui all'art. 1 sono versati anticipatamente su apposito conto corrente postale intestato alla competente azienda sanitaria locale a favore delle commissioni mediche locali per le operazioni in materia di patenti di guida*".

Visto il già citato D.P.R. 68/2013 che modifica i commi da 1 a 5 dell'art. 330 del D.P.R. 495/92 in materia di Commissioni Mediche Locali, si statuisce, in applicazione delle disciplinate disposizioni, quanto di seguito specificato:

1. Le Commissioni Mediche Locali sono costituite, una per ogni singola ASL del territorio piemontese, con provvedimento del Presidente della Regione, presso i servizi dell'Azienda Sanitaria Locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale;

2. la Commissione è composta da un Presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'art. 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio e designati dalle Amministrazioni di competenza;
3. i membri partecipanti alle sedute delle Commissioni, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse;
4. l'Azienda Sanitaria Locale, ove ha sede la Commissione Medica, dovrà inviare al competente Settore regionale le proposte di nomina di tutti i componenti, effettivi e supplenti, corredate delle rispettive qualifiche, nonchè ogni designazione avanzata dalle Amministrazioni e Corpi di cui all'art. 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, al fine dell'adozione del conforme provvedimento di definizione della Commissione Medica Locale;
5. il Presidente della Commissione Medica Locale è nominato, con provvedimento del Presidente della Regione, nella persona responsabile del Servizio di Medicina Legale;
6. il Presidente designa un vice presidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento;
7. nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della Commissione medico locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonchè da un dipendente della Direzione generale della Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria;
8. qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione è integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo dei servizi del SSN;
9. la Commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato;
10. la Commissione opera presso idonei locali dell'Azienda Sanitaria Locale, facilmente accessibili e nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
11. il Presidente convoca la Commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della Commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale;
12. per ogni Commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì la convocazione, così come contemplato dalla normativa vigente, di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia;
13. nel caso previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del Codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la Commissione Medica Locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente;

14. il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione Medica Locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa;

15. il certificato, conforme al modello ministeriale, deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi;

16. i giudizi delle Commissioni Mediche Locali sono formulati a maggioranza, in caso di parità prevale il giudizio del Presidente o, in caso di sua assenza, del vice Presidente che presiede la seduta;

17. fatto salvo quanto previsto dall'art. 126, comma 8, del codice della strada, i certificati delle Commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

18. entro il mese di febbraio di ogni anno il Presidente della Commissione Medica Locale dovrà inviare al Ministero della Salute e al competente Settore regionale una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute, l'ammontare totale riscosso nonché gli esborsi finalizzati al funzionamento della Commissione di che trattasi, detta relazione dovrà riportare altresì le eventuali criticità riscontrate. I dati più significativi saranno pubblicati nel rapporto annuale previsto all'art. 1, comma 4, del codice della strada;

19. tutta l'attività certificativa dovrà essere costantemente inserita nel sistema informativo regionale denominato "PABI";

20. il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sentiti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle Commissioni Mediche Locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, oltre alle quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle commissioni in argomento;

21. in riferimento al precedente punto 20. e sino a diversa, nuova disposizione, permane quanto già attualmente regolato;

22. le Commissioni mediche locali costituite prima dell'entrata in vigore del DPR 68/2013, restano operanti sino al momento dell'adozione del competente provvedimento di costituzione delle nuove Commissioni.

Rilevato che, così come già definito al punto 20. i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle Commissioni Mediche Locali sono destinati, oltre che per le spese di funzionamento delle stesse, anche alla copertura degli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle Commissioni medesime, la partecipazione dei membri, nominati effettivi e supplenti, che abbiano un rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Regionale e che

svolgono detta incombenza in orario di servizio, non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda Sanitaria Locale.

Ciò premesso, con la presente si modifica parzialmente la D.G.R. n. 30-11748 del 16.2.2004 ad oggetto: "Funzioni e competenze istituzionali della Struttura Complessa di Medicina Legale, atte a garantire i livelli di assistenza essenziali. Ricognizione", riconoscendo la possibilità all'ASL competente di consentire lo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto, sia nel normale orario di servizio sia, laddove ne ravvisi la necessità, avvalendosi degli istituti contrattuali in essere: resta inteso che non verrà erogato alcun compenso aggiuntivo allorchè, l'attività di cui sopra, sia effettuata durante l'orario di servizio.

Tutto quanto premesso, la Giunta Regionale;

vista la normativa di riferimento;

visto il D.Leg.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

visto il D.L. 9.2.2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4.4.2012 n. 35;

visto il D.P.R. 16.4.2013 n. 68;

vista la D.G.R. n. 30-11748 del 16.2.2004;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di statuire, in applicazione del D.P.R. 68/2013 di modifica dei commi da 1 a 5 dell'art. 330 del D.P.R. 495/92 in materia di Commissioni Mediche Locali, quanto di seguito specificato:

1. Le Commissioni Mediche Locali sono costituite, una per ogni singola ASL del territorio piemontese, con provvedimento del Presidente della Regione, presso i servizi dell'Azienda Sanitaria Locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale;

2. la Commissione è composta da un Presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'art. 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio e designati dalle Amministrazioni di competenza;

3. i membri partecipanti alle sedute delle Commissioni, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse;

4. l'Azienda Sanitaria Locale, ove ha sede la Commissione Medica, dovrà inviare al competente Settore regionale le proposte di nomina di tutti i componenti, effettivi e supplenti, corredate delle rispettive qualifiche, nonchè ogni designazione avanzata dalle Amministrazioni e Corpi di cui all'art. 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, al fine dell'adozione del conforme provvedimento di definizione della Commissione Medica Locale;

5. il Presidente della Commissione Medica Locale è nominato, con provvedimento del Presidente della Regione, nella persona responsabile del Servizio di Medicina Legale;
6. il Presidente designa un vice presidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento;
7. nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della Commissione medico locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria;
8. qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione è integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcolologo dei servizi del SSN;
9. la Commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato;
10. la Commissione opera presso idonei locali dell'Azienda Sanitaria Locale, facilmente accessibili e nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
11. il Presidente convoca la Commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della Commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale;
12. per ogni Commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì la convocazione, così come contemplato dalla normativa vigente, di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia;
13. nel caso previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del Codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la Commissione Medica Locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente;
14. il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione Medica Locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa;
15. il certificato, conforme al modello ministeriale, deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi;
16. i giudizi delle Commissioni Mediche Locali sono formulati a maggioranza, in caso di parità prevale il giudizio del Presidente o, in caso di sua assenza, del vice Presidente che presiede la seduta;

17. fatto salvo quanto previsto dall'art. 126, comma 8, del codice, i certificati delle Commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

18. entro il mese di febbraio di ogni anno il Presidente della Commissione Medica Locale dovrà inviare al Ministero della Salute e al competente Settore regionale una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute, l'ammontare totale riscosso nonché gli esborsi finalizzati al funzionamento della Commissione di che trattasi, detta relazione dovrà riportare altresì le eventuali criticità riscontrate. I dati più significativi saranno pubblicati nel rapporto annuale previsto all'art. 1, comma 4, del codice;

19. tutta l'attività certificativa dovrà essere costantemente inserita nel sistema informativo regionale denominato "PABI";

20. il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sentiti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle Commissioni Mediche Locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, oltre alle quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle commissioni in argomento;

21. in riferimento al precedente punto 20. e sino a diversa, nuova disposizione, permane quanto già attualmente regolato;

22. le Commissioni mediche locali costituite prima dell'entrata in vigore del DM 68/2013, restano operanti sino al momento dell'adozione del competente provvedimento di costituzione delle nuove Commissioni.

- di dare atto che, così come già definito al punto 20., i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle Commissioni Mediche Locali sono destinati, oltre che per le spese di funzionamento delle stesse, anche alla copertura degli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle Commissioni medesime; la partecipazione dei membri, nominati effettivi e supplenti, che abbiano un rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Regionale e che svolgono detta incombenza in orario di servizio, non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda Sanitaria Locale;

- di dare atto altresì che il presente provvedimento modifica parzialmente la D.G.R. n. 30-11748 del 16.2.2004 ad oggetto: "Funzioni e competenze istituzionali della Struttura Complessa di Medicina Legale, atte a garantire i livelli di assistenza essenziali. Ricognizione", riconoscendo la possibilità all'ASL competente di consentire lo svolgimento dell'attività di che trattasi, sia nel normale orario di servizio, sia, laddove ne ravvisi la necessità, avvalendosi degli istituti contrattuali in essere: resta inteso che non verrà erogato alcun compenso aggiuntivo allorchè, l'attività stessa, sia effettuata durante l'orario di servizio.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)